

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MELILLI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

Prot. in Arrivo
N. 0024498 del 18-11-2019

Al Comune di Melilli
protocollo@pec.comune.melilli.sr.it
Al Sig. Sindaco del
Comune di MELILLI
sindaco@pec.comune.melilli.sr.it
Al Sig. Presidente del
Consiglio Comunale di MELILLI
rosario.cutrona@pec.comune.melilli.sr.it
Al Sig. Segretario Generale del
Comune di MELILLI
segretariogenerale@pec.comune.melilli.sr.it
Al Sig. Responsabile
del Settore IV del Comune di MELILLI
ragioneria@pec.comune.melilli.sr.it
Al Sig. Responsabile
del Settore I del Comune di MELILLI
affari.generale@pec.comune.melilli.sr.it

OGGETTO: *trasmissione parere dell'Organo di Revisione su deliberazione di G.M. n.272 del 05.11.2019 "Ricognizione delle condizioni annuali di soprannumero e di eccedenza di personale 2020. Rimodulazione della consistenza della dotazione organica e piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022".*

In allegato alla presente si trasmette il parere del Collegio dei Revisori dei Conti su quanto indicato in oggetto.

Distinti saluti

Lì, 15 novembre 2019

Il Presidente
Dott.ssa Lina BIONDO
F.to digitalmente

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MELILLI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Lì 15 novembre 2019

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla deliberazione della Giunta Municipale n. 272 del 05.11.2019 ad oggetto:
“Ricognizione delle condizioni annuali di soprannumero e di eccedenza di personale 2020. Rimodulazione della consistenza della dotazione organica e piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022”.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuta in data 05 novembre 2019 a mezzo PEC la deliberazione di Giunta Municipale n. 272, passa all'esame della stessa ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli Organi di Revisione Contabile degli Enti Locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Letti gli atti contenuti nella proposta di deliberazione.

Visto:

- la delibera di G.M. n. 242 del 28.09.2018 con la quale si è proceduto alla rideterminazione della Dotazione Organica dell'Ente;
- la delibera di G.M. n. 215 del 14.09.2018, la delibera di G.M. n. 282 del 30.10.2018, la delibera di G.M. n. 76 del 29.05.2019 modificata dalla delibera di G.M. n. 113 del 24.07.2019 e la delibera 181 del 10.10.2019 con le quali si è proceduto a rimodulare la struttura organizzativa e l'organigramma dell'Ente;
- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che testualmente recita:
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- che il Ministero della Semplificazione e per la Pubblica Amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;
- che il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nelle *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*;
- che il documento espressamente fissa i seguenti due principi:
 1. gli enti territoriali opereranno, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 2. le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Dal che se ne deve trarre la conseguenza che esso ha essenzialmente un rilievo sul terreno del metodo che le singole amministrazioni devono utilizzare;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art. 3 del D. L. 90 del 24 giugno 2014 conv. in Legge 114 dell'11 agosto 2014, Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito in Legge 7 agosto 2016, il D.L. 50/2017 convertito in Legge 96/2017, al D. Lgs. 75/2017 e la Legge 205/2017.

Preso Atto che:

- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli Enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le Amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato art. 33 ne rispondono in via disciplinare;
- la verifica avviata per l'anno 2020 presso il Comune di Melilli ha restituito esito negativo in quanto i Dirigenti incaricati, quali soggetti preposti alle strutture di vertice nell'attuale dotazione, hanno attestato con documentazione conservata agli atti d'ufficio, giusti prot. n. 21305 del 9.10.2019 – I Settore, n. 21352 del 09.10.2019 – II Settore, n. 23363 del 04.11.2019 – III Settore, n. 20956 del 03.10.2019 – IV Settore, n. 2335 del 04.11.2019 – V Settore, n. 21258 del 08.10.2019 – VI Settore, n. 23473 del 05.11.2019 – VII Settore, l'insussistenza di situazioni di soprannumerarietà e di eccedenza.

Atteso che il Comune di Melilli:

- non è Ente strutturalmente deficitario, né versa in condizioni di dissesto finanziario;
- ha provveduto alla rideterminazione della dotazione organica giusta delibera di G.M. n. 242/2018, nonché la delibera di G.M. n. 215 del 14.09.2018, la delibera di G.M. n. 282 del 30.10.2018, la delibera di G.M. n. 76 del 29.05.2019 modificata dalla delibera di G.M. n. 113 del 24.07.2019 e la delibera 181 del 10.10.2019;

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze del personale per l'anno 2020, non rilevando situazioni di eccedenza né di soprannumero, come è stato dato atto nella proposta deliberativa *de qua*;
- si è dotato del piano delle azioni positive di cui all'art. 48 del D. Lgs. 198/2016 per il triennio 2020/2022 *giusta* delibera di G.M. n. 141 del 03.09.2019;
- ha attivato regolarmente, implementandola, la piattaforma telematica di certificazione dei crediti;
- si è dotato del piano delle azioni positive per il triennio 2020/2022 con delibera di G.M. n. 141 del 03.09.2019;
- ha approvato il piano della performance ed il PEG con delibera di G.M. n. 77 del 29.05.2019 e delibera di G.M. n. 116 del 05.08.2019 di modifica;
- ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 con delibera di C.C. n. 25 del 18.04.2019;
- ha approvato il rendiconto 2018 con delibera di C.C. n. 29 del 30.07.2019;
- ha adottato la deliberazione di G.M. n. 134 del 27.08.2019 in ordine al Bilancio consolidato;
- ha rispettato il pareggio di bilancio 2017, comunicando i relativi dati al MEF il 28.03.2018 ed ha rispettato il pareggio di bilancio 2018 comunicando i relativi dati al MEF il 25.03.2019 attraverso la procedura di monitoraggio annuale;
- a decorrere dall'anno 2019 cessa di avere applicazione il rispetto dell'obiettivo di saldo, come disposto dall'art. 1, comma 823, della legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145);
- ha mantenuto la spesa del personale nell'anno 2017, secondo i dati di consuntivo, al di sotto del valore medio del triennio 2011/2013, ha mantenuto per l'anno 2018 della spesa del personale al di sotto del valore medio del triennio 2011/2013 ed i dati previsionali dell'anno 2019 e del triennio 2020/2022 della spesa del personale, al netto delle componenti escluse, evidenziano il rispetto del valore medio di spesa del medesimo triennio;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. L. n. 90/2014, al 01.01.2019 cessa di avere efficacia la disciplina contenuta nell'art. 1 comma 228 della Legge di Bilancio 2016 e che di conseguenza è possibile effettuare il turn-over al 100% del personale cessato;
- ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.19.06.2019 n. 56, a decorrere dal 07.07.2019, nel triennio 2019-2021 le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
- nel triennio 2020/2022 il Comune di Melilli non è tenuto ad effettuare assunzioni di lavoratori appartenenti alle varie categorie protette di cui alla Legge 68/1999;
- il Comune ha graduatorie valide al 30.09.2019 ai fini dello scorrimento obbligatorio di cui all'art. 91, comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Dato atto che la capacità assunzionale nel triennio 2020-2022 è determinata per ciascuna annualità sulla base dell'allegato "A" e così riassunta:

Anno 2020:

- totale complessivo € 649.390,62 ridotto ad € 599.420,22 per blocco capacità assunzionali 2015 e 2016;

Anno 2021:

- totale complessivo € 608.319,68 ridotto ad € 599.420,22 per blocco capacità assunzionali 2016;

Anno 2022:

- totale complessivo € 5199.420,22

Tenuto conto che per il triennio 2020/2022 il programma prevede le seguenti assunzioni:

Anno 2020:

- ✓ **n. 1** Istruttore Direttivo Amministrativo – Portavoce Addetto alle relazioni interne ed esterne – Cat. D-D1 – Part time al 50,00% Art. 90 TUEL;
- ✓ **n. 1** Istruttore Direttivo Tecnico – Geologo - Cat. D-D1 – Part time al 50,00% (procedura di selezione pubblica in itinere);

- ✓ **n. 1** Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico –Cat. D-utilizzo temporaneo in proroga della convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004;
- ✓ **n. 1** Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D-DI – Art. 110 comma 1 TUEL;
- ✓ **n. 2** Istruttori Tecnici – Geologo - Cat. C-;
- ✓ **n. 1** Istruttore Amministrativo - Cat. C-CI;
- ✓ **n. 1** Istruttore Contabile - Cat. C-CI;

Anno 2021:

- ✓ nessuna assunzione.

Anno 2022:

- ✓ nessuna assunzione.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.).

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii..

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Visto il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativo reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari per quanto concerne la regolarità contabile reso in conformità agli artt. 49 e 153 del D. Lgs. 267/2000.

Considerato che, nella seduta dell'Organo Deliberante sarà fondamentale, a garanzia della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, il supporto giuridico amministrativo del Segretario Comunale per come disciplinato dall'art. 97 del D. Lgs. 267/2000.

PRENDE ATTO

Che non sussistono previsioni di soprannumero e/o eccedenze e di personale per l'anno 2020

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera di Giunta Municipale n. 272 del 05.11.2019 ad oggetto: *“Ricognizione delle condizioni annuali di soprannumero e di eccedenza di personale 2020. Rimodulazione della consistenza della dotazione organica e piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022”*.

Il Collegio richiama l'attenzione dell'Amministrazione Comunale sul fatto che la programmazione triennale oggetto del presente parere è, in ogni caso, nel momento della concreta attuazione, sempre vincolata alle verifiche di compatibilità con le disposizioni della normativa vigente, quindi si raccomanda di effettuare una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e/o dai vincoli di bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.to Dott.ssa **Lina BIONDO** – Presidente

F.to Dott.ssa **Francesca Maria CANGEMI** – Componente

F.to Dott. **Aldo MAZZOTTA** – Componente